

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 1996/2012



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

dott. Carla Bianchini	Presidente
dott. Maria Rosaria Cuomo	Consigliere rel.
dott. Giovanni Casella	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2055/2012 est. dott. Marco Lualdi, discussa all'udienza collegiale del 25.6.2015 e promossa:

DA

INPS, con l' avv. Rocco M. Cama

appellante

CONTRO

SIMONOVA NADIYA, con gli avv.ti Silvia Gariboldi, Alberto Ghidoni, Giovanni Marcucci

appellato

CONCLUSIONI

per la parte appellante: come da ricorso depositato in data 17.7.2012
per la parte appellata: come da memoria depositata in data 11.6.2015

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 17.7.2012, l'INPS ha proposto appello avverso la sentenza n. 2055/2012 del Tribunale di Milano che, accogliendo il ricorso promosso da Simonova Nadiya, ha dichiarato il diritto della stessa a percepire l'indennità di congedo di maternità per il periodo 5.11.2009-5.4.2010 e l'indennità di congedo parentale per il periodo 6.4.2010-29.6.2010

ed ha condannato l'Inps a corrispondere i ratei maturati per le suddette indennità secondo il principio dell'automaticità delle prestazioni, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Il giudice, rilevato che il collaboratore a progetto iscritto alla Gestione separata, pur in assenza del vincolo di subordinazione, non ha autonomia rispetto al versamento dei contributi che sono posti a carico del committente nella misura di 2/3 ed a carico del lavoratore nella misura di 1/3, con obbligo del versamento a carico esclusivamente del committente; che nel caso in esame la sig.ra Simonova Nadiya aveva lavorato dal novembre 2008 al giugno 2010 in favore della società Gusella spa in forza di contratto di collaborazione a progetto e che dalle buste paga risultavano effettuate le trattenute dalla retribuzione delle quote contributive “nella sostanza” a carico della lavoratrice ma il cui versamento veniva posto, in punto di adempimento, a carico del datore di lavoro; che l'ente aveva già riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire le predette indennità anche se le aveva liquidate in misura inferiore perché, atteso che la società Gusella non aveva provveduto a versare integralmente l'intero importo dei contributi complessivamente dovuti per tutti i collaboratori impiegati nel medesimo periodo e che aveva imputato i contributi in parte senza specificazione della posizione lavorativa cui si riferivano, aveva calcolato l'ammontare delle indennità dovute all'odierna appellante sulla scorta dei contributi effettivamente versati con riferimento alla posizione della stessa; tanto premesso, ha applicato il principio dell' automatismo delle prestazioni previsto dall'art. 2116 cc negato dall'INPS.

La parte appellante ha contestato proprio l'applicabilità ai collaboratori a progetto del principio di automatismo delle prestazioni ex art. 2116 cc previsto per i soli lavoratori dipendenti.

Ha resistito Simonova Nadiya chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 25.6.2015 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

L'appello non è fondato.

Il principio dell' automatismo delle prestazioni ex art. 2116 cc previsto per i lavoratori dipendenti, ed in base al quale le prestazioni previdenziali ed assistenziali spettano al lavoratore anche qualora i contributi, ancorché dovuti, non siano stati regolarmente versati dall'imprenditore, tende a tutelare il lavoratore subordinato che non ha alcuna autonomia né potere in materia di contribuzione,

essendo l'imprenditore il solo responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro.

Orbene, la posizione del collaboratore per quanto riguarda il versamento dei contributi è identica a quella del lavoratore subordinato.

Ed infatti, nei rapporti di co.co.co. i versamenti contributivi sono a carico del committente in misura pari a 2/3 ed a carico del lavoratore in misura pari ad 1/3. L'obbligo però all'intero versamento, anche della parte a carico del lavoratore, grava solo sul committente, il quale effettua delle trattenute sullo stipendio del lavoratore e risponde penalmente per l'omesso versamento.

L'unico adempimento previdenziale a cui è tenuto il collaboratore consiste nella iscrizione alla gestione separata Inps ex art. 2, comma 27, L. 335/1995. Per il resto, al pari del lavoratore subordinato, non ha alcuna autonomia rispetto ai versamenti contributivi.

Diversamente, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il principio dell'automatismo delle prestazioni ex art. 2116 cc è stato ritenuto inapplicabile ai rapporti di lavoro autonomo, atteso che in quest'ambito il lavoratore assicurato è onerato dall'obbligo di pagamento dei contributi e solo sullo stesso ricadono le conseguenze dell'omesso versamento (cfr. Cass. n. 18830/2004).

Ne consegue che, sotto il profilo contributivo, i rapporti di co.co.co. si differenziano dal regime riguardante i lavoratori autonomi tout court e si avvicinano, in maniera speculare, a quello previsto per i lavoratori subordinati: in entrambi i casi il collaboratore-dipendente non ha alcun mezzo per garantirsi il versamento dei contributi da parte del committente-datore di lavoro.

A fronte della medesima *ratio* e di ragioni di eguaglianza sostanziale non può non estendersi il principio dell'automatismo ex art. 2116 cc anche ai lavoratori parasubordinati.

Del resto la giurisprudenza di legittimità ha tentato di accostare la disciplina dell'art. 2116 cc prevista per i lavoratori subordinati ai rapporti di parasubordinazione (ad es., con riferimento alla diversa questione prescrizione, Cass. sez. L. n. 12517/2003 ha incidentalmente affermato che "*E' ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 6568/79 delle sezioni unite, 2227/97, 5825/95, 13715/91, 3790/88 della sezione lavoro), il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno -per omessa o irregolare contribuzione previdenziale (di cui al secondo comma dell'art. 2116 cc)- sorge nel*

momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che -solo da tale momento- decorre la prescrizione ordinaria decennale (di cui all'art. 2246 cc) di tale diritto. Ora è ben vero che la disposizione invocata (di cui al secondo comma dell'art. 2116 cc) -al pari del principio, stabilito contestualmente (dal primo comma dello stesso art. 2116 cc), dell'automatismo delle prestazioni previdenziali- non trova applicazione alla omessa o irregolare contribuzione in favore del lavoratore autonomo, che coniuga -di regola- le posizioni di assicurante e di assicurato (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 9525/2002, 11869/95, con specifico riferimento all'automatismo delle prestazioni previdenziali). Tuttavia la ratio decidendi dell'enunciato principio di diritto -in tema di durata, appunto, e di decorrenza della prescrizione- riposa sulla disciplina generale della stessa prescrizione (art. 2934 ss cc), che, da un lato, prevede (art. 2946 cc) la prescrizione ordinaria decennale -ove la legge non disponga diversamente- e, dall'altro, ne stabilisce la decorrenza (art. 2935 cc) "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Pertanto lo stesso principio di diritto - ancorché fondato sulla disciplina generale della prescrizione (art. 2946 e 2935 cc cit), anziché sulla disposizione speciale citata (di cui al secondo comma dell'art. 2116 cc appunto)- può trovare, tuttavia, applicazione al lavoro autonomo (e, segnatamente, per quel che qui interessa, al lavoro professionale, sia pure con i connotati della cosiddetta parasubordinazione vedi Cass. sez. un. n. 8420/90). Tanto più la conclusione proposta si impone se la contribuzione, totalmente o parzialmente omessa, deve essere versata dal committente, quale (l'Azienda sanitaria ricorrente) all'ente previdenziale competente (quale, nella specie, l'ENPAM) -con evidente parallelismo, rispetto al rapporto di lavoro subordinato- anziché, come di regola, dallo stesso lavoratore autonomo (o dal professionista)".

Del resto l'orientamento della giurisprudenza di estensione del principio di automatismo in esame anche ai lavoratori parasubordinati è stato recepito di recente dal legislatore con il DLgs n. 80 del 15.6.2015 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro). In particolare, l'art. 13 (Modifiche all'art. 64 del dlgs 26.3.2001 n. 151 in materia di lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8.8.1995 n. 335), dopo l'art. 64 del dlgs 26.3.2001 n. 151 ha introdotto l'art. 64 ter "(Automaticità delle prestazioni) 1. I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto alla indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente".

Alla luce di quanto sopra esposto la sentenza va confermata.

Le spese del grado, come da dispositivo, liquidate ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55, in ragione della materia trattata e dell'assenza di istruttoria, seguono la soccombenza.

PQM

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2055/12 del Tribunale di Milano.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado nella misura di € 1.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.

Milano, 25.6.2015

Il Consigliere est.
Maria Rosaria Cuomo

Il Presidente
Carla Bianchini